



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PALERMO



**Department of Psychology, Educational  
Science and Human Movement**

## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA**

### **TRA**

Il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione dell'Università degli studi di Palermo, (d'ora in poi anche semplicemente "Dipartimento") rappresentato dal Direttore pro tempore Prof. Gioacchino Lavanco nato a Polizzi Generosa il 16/05/1959 (LVNGCH59E16G273R)

### **E**

La Federazione Italiana Twirling, via Novara 1 – 28047 Oleggio (NO) (d'ora in poi anche semplicemente "Federazione" (C.F. 05589560019), rappresentata dal Presidente Federale Prof. Gianfranco Porqueddu, nato a Pola il 1/04/1942 e domiciliato per la carica presso la stessa sede (C.F. PRQGFR42D01G778Z).

### **VISTI**

- gli articoli 2, 3 e 35 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- gli articoli 165 e 166 del Trattato di Lisbona;
- la Carta Europea dello Sport;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;
- lo Statuto del C.O.N.I.;
- il Regolamento didattico dell'Ateneo di Palermo emanato con D.R. 323/2014;
- il Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa emanato con D.R. 2852/2014.

### **PREMESSO**

- che l'Università degli Studi di Palermo, persegue la finalità di promozione della cultura della ricerca di base e applicata, dell'alta formazione e del trasferimento tecnologico nell'ambito della più generale promozione dello sviluppo della persona;
- che l'Università degli Studi di Palermo, ai sensi dell'Art.1 del proprio statuto, opera in collaborazione con enti, istituzioni pubbliche e private del territorio nazionale e dell'Unione Europea e con le comunità scientifiche di riferimento anche a livello internazionale;



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PALERMO



**Department of Psychology, Educational  
Science and Human Movement**

- che l'Università degli studi di Palermo, ai sensi dell'Art. 3 del proprio Statuto, promuove e sviluppa la didattica e la ricerca scientifica anche in armonia con le garanzie riconosciute alle future generazioni;
- che l'Università degli Studi di Palermo, a mente dell'art 9 co. 1 e 2 dello Statuto, pone in essere rapporti, anche per disciplinare le attività in interesse comune, con soggetti pubblici e privati, in Italia e all'Estero, utili al perseguimento delle finalità pubbliche della didattica e alla ricerca della stipula convenzioni, contratti, accordi e protocolli;
- che nell'ambito dell'ordinamento sportivo, le Federazioni sportive nazionali sono dotate di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza CONI;
- che le federazioni sportive ispirano la loro organizzazione interna al principio democratico e garantiscono la partecipazione all'attività sportiva a chiunque in condizione di urgenza e pari opportunità;
- che le federazioni hanno come finalità:
  - a) la progettazione e l'attuazione dei programmi finalizzati alla diffusione della pratica motoria e sportiva, senza distinzione di religione, etnia, cultura, sesso e ambito sociale di provenienza.
  - b) L'organizzazione e la diffusione dello sport in ambito locale, regionale, nazionale ed internazionale anche in funzione della preparazione di alto livello.
  - c) La progettazione e l'attuazione di percorsi di informazioni, aggiornamento e formazione rivolti ad atleti, tecnici, dirigenti ed arbitri.
  - d) La sperimentazione e la ricerca scientifica in materia di metodologia dell'allenamento per il miglioramento dell'offerta sportiva ed il benessere psicofisico dei giovani e degli atleti
  - e) La partecipazione ai progetti finanziati dalla Comunità Europea, da Istruzioni, Enti locali e da soggetti terzi sui temi dello sport scolastico, della didattica sportiva, della ricerca, dei valori dello sport, dell'integrazione attraverso la pratica motoria e sportiva.

### **CONSIDERATO**

che per le proprie finalità il dipartimento:



- è interessato a realizzare una collaborazione con le Federazioni sportive per le finalità indicate in premessa ed, in particolare, approfondire gli ambiti relativi:
  - a) alla formazione;
  - b) ai rapporti tra didattica e percorsi di integrazione ed inclusione, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie;
- a promuovere attività di tirocinio e formazione, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, al fine di agevolare le scelte professionali degli studenti e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi.

Tutto ciò visto, premesso e considerato

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

Le premesse fanno parte integrante del seguente accordo.

#### **Art. 2**

Il Dipartimento e la Federazione convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica e culturale in ambito sportivo con specifico riferimento ai settori scientifico disciplinari M-EDF/01 E M-EDF/02

#### **Art. 3**

Il Dipartimento, ai fini della collaborazione di cui al presente, metterà a disposizione le proprie risorse scientifiche allo scopo di promuovere azioni comuni, anche mediante utilizzo di nuove tecnologie e anche attraverso la partecipazione a progetti finanziati dalla Comunità Europea, da istituzioni, Enti Locali e da soggetti terzi sui temi dello sport scolastico, della didattica sportiva, della ricerca, dei valori dello sport, con finalità di:

- sperimentazione di nuove metodologie di allenamento e di controllo dei processi di allenamento;
- ricerca dei collegamenti tra pratica delle attività motorio-sportive, apprendimento e processi cognitivi;
- realizzazione di percorsi didattici di integrazione ed inclusione socio- culturale attraverso lo sport.



#### **ART. 4**

La Federazione, per la propria parte, si impegna a collaborare nell'attività scientifica e culturale del Dipartimento, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa di settore per tempo vigente, tramite la disponibilità dei propri tecnici federali e nella realizzazione di attività di ricerca sul campo volte a migliorare la qualità dei percorsi educativi e didattico-sportivi anche finalizzati alla pubblicazione dei risultati nelle modalità più opportune, fermo restando quanto previsto al successivo art. 9.

In particolare la federazione si rende disponibile:

- a collaborare alla progettazione, alla promozione ed alla realizzazione di progetti comuni con finalità socio-educative;
- ad accogliere studenti del Dipartimento per i corsi di studio di volta in volta individuati, per lo svolgimento di attività di tirocinio, secondo il regolamento vigente presso l'Ateneo di Palermo con le modalità procedurali ivi indicati;
- a partire dall'anno accademico 2022/2023 a designare un proprio docente per la Disciplina a scelta – Teoria, Tecnica e Didattica del Twirling – per gli studenti del secondo e terzo anno del Corso di laurea Triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive presente nell'offerta formativa. Tale corso avrà la durata di 24 ore, delle quali 8 articolate in lezioni teoriche e 16 riguardanti lezioni tecno-pratiche per un totale di 3 CFU.
- a fornire quanto necessario per il migliore svolgimento dei Corsi (testo scuola, materiale didattico, attrezzatura etc.) e si farà carico del rimborso spese per il docente per ogni anno accademico previsto dalla presente convenzione.
- A riconoscere la prima qualifica federale di tecnico di base di Twirling, come da scheda allegata, agli studenti che all'interno del Corso avranno acquisito i contenuti del Progetto "Twirling" e ottenuto il relativo giudizio di idoneità e/o valutazione in trentesimi con una presenza obbligatoria nella misura del 75% delle ore di lezione.

#### **Art. 5**

Il Dipartimento si riserva la direzione scientifica delle diverse iniziative, di volta in volta definite con specifici accordi attuativi, che potranno formare oggetto di progetti finanziabili.

La Federazione collaborerà alle iniziative proposte con le proprie strutture professionali e tecniche e si occuperà degli aspetti attuativi, secondo le modalità volta per volta concordate con gli accordi attuativi di



cui al comma che precede.

#### **Art. 6**

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario, dei soggetti ad esso equiparati ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n° 363 così come del personale prescelto dalla Federazione per svolgere l'attività di cui al presente accordo, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n° 81/2008.

Al riguardo, le parti concordano, ai sensi dell'art. 10 del già citato decreto n. 363/98, che l'attività oggetto del presente accordo dovrà svolgersi solo ed esclusivamente presso i locali messi a disposizione dal Dipartimento e che quest'ultimo - in persona del legale rappresentante pro tempore - dichiara essere adatti e conformi, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs 81/2008 dallo stesso realizzata. Il Dipartimento, in persona del suo legale rappresentante, qualificato datore di lavoro della sede ospitante, assicura al suddetto personale, esclusivamente per le attività svolte nei locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori.

Il personale universitario ed i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale ed i soggetti ad esso equiparati dalla Federazione, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante (Dipartimento).

#### **Art. 7**

Il Dipartimento garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per le responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente accordo, nonché degli studenti laureati/specializzandi/dottorandi/frequentatori che potrebbero frequentare i locali e i laboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

#### **Art. 8**

I risultati delle attività di ricerca restano di proprietà esclusiva dell'Università degli Studi di Palermo, con l'obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni scientifiche, l'apporto fornito dalla Federazione.

Eventuali pubblicazioni a scopo divulgativo prodotte dalla Federazione dovranno essere preventivamente autorizzate in forma scritta dall'Università di Palermo con l'obbligo di menzionare la titolarità esclusiva dei risultati dei risultati scientifici dell'università degli Studi di Palermo.

Le parti potranno utilizzare i rispettivi nomi e/o marchi e/o loghi esclusivamente per i fini e le attività



oggetto del seguente accordo.

**Art. 9**

Il Dipartimento e la Federazione provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n° 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

**Art. 10**

Il presente Accordo di collaborazione avrà durata di un quadriennio olimpico decorrente dalla stipula e verrà rinnovata automaticamente, salvo disdetta da comunicazioni a mezzo raccomandata AR o PEC almeno sei mesi prima dalla naturale scadenza.

**Art. 11**

Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo ovvero di risolverlo consensualmente.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.

Le parti convengono che il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulle prestazioni già eseguite.

Le parti convengono inoltre che in caso di recesso o la risoluzione consensuale, permane l'obbligo di portare a compimento le attività in corso di esecuzione.

**Art. 12**

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, le parti convengono che il foro competente sarà quello di Palermo.

Palermo 14 dicembre 2021

Il Direttore del Dipartimento \_\_\_\_\_

Il Presidente della Federazione \_\_\_\_\_